

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione **MANDALA-LE VIE DELLA SOLIDARIETA'**, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). La sede principale è sita in Milano, via Martinetti 7. Sedi secondarie possono essere istituite sul territorio italiano e anche all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e non può distribuire gli utili, è apartitica e aconfessionale ed è regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.

Art. 2

Oggetto

L'associazione Mandala – Le vie della solidarietà, Onlus, ha per scopo di promuovere in Italia e all'estero attività di :

- assistenza sociale
- beneficenza
- formazione
- tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e promozione dei diritti civili e umani
- educazione alla pace.

Tali attività saranno dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
- giovani ed anziani
- componenti di collettività straniere limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione si propone inoltre l'istituzione, la gestione e la realizzazione di ogni iniziativa che concorra alla formazione culturale e sociale dei bambini, dei giovani, degli adulti, e degli anziani, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale .

Art. 3

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione Mandala – Le vie della solidarietà, Onlus, potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e le componenti della società civile;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dalle quote degli associati
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli
dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad
incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici
- da rimborsi
- da attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- da ogni altro tipo di entrate

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali. E' vietata durante la vita dell'Associazione, la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tali termini l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere depositati presso la sede, accompagnati dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, onde gli Associati possano prenderne visione. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da rappresentante legale dell'Associazione o dai membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, di fondo o riserve durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II

I soci

Art. 7

Iscrizione

Possono far parte dell'associazione Mandala – Le vie della solidarietà, Onlus, le persone giuridiche e le persone fisiche che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal consiglio direttivo . Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c..

L'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci sono ratificati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di ricevere i bollettini che informano circa le attività del Centro e di partecipare alla vita e alle proposte nei termini specificati nei bollettini. Essi prendono inoltre parte all'Assemblea secondo quanto specificato all'art. 8 del presente Statuto. É esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 8

Diritti e doveri del socio

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Il socio ha altresì diritto di accesso ai locali sociali.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Il socio è tenuto:

- a corrispondere la quota d'iscrizione annuale entro i termini fissati dal consiglio direttivo;
- all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

Art. 9

Recesso o esclusione del soci

Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza di 2/3 l'esclusione degli Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità: trascorsi 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento della quota annuale, il rapporto associativo nei confronti del Socio moroso si intende risolto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti da presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
- I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Titolo III L'assemblea

Art.10

Composizione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. E' ammesso il voto per delega: le deleghe devono essere conferite per iscritto solo a soci aventi diritto di voto.

Art 11

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di dicembre, per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo, e di quello preventivo.

L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito:

- all'elezione del consiglio direttivo;
- a quanto proposto dal consiglio direttivo, che non debba essere deciso dall'assemblea straordinaria (art.13).

È compito dell'Assemblea

- a) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
 - b) dettare le direttive generali per il funzionamento, l'espansione ed il potenziamento dell'Organizzazione;
 - c) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che deve essere sempre dispari e mai inferiore a sette unità compreso il Presidente;
 - d) di nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni dell'assemblea constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio se trattasi di Assemblea Straordinaria.

Art.12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali, eletti dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge a maggioranza dei voti. Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.13

Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto, con osservanza della normativa di legge. La modifica dello statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
- sull'estinzione anticipata dell'associazione.

Art.14

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata previa delibera del consiglio direttivo, ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 1/10 dei soci, nella sede principale o in altro luogo, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario di cui all'art.6.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere effettuata almeno 15 giorni prima dell'Assemblea mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione spedito a tutti gli Associati oppure pubblicato nel notiziario oppure mediante affissione di analogo avviso all'Albo presso la sede dell'Associazione oppure con altro mezzo che il Consiglio riterrà opportuno.

Art. 15

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno un terzo degli iscritti. In seconda convocazione l'assemblea si considera costituita e può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno metà dei soci.

Art. 16

Verbalizzazione e delibere assembleari

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata a norma dell'art.10.

Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Nel conteggio ogni socio ha un voto qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Titolo IV Il consiglio direttivo

Art. 17

Nomina e composizione

L'Associazione é amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria e composto, secondo le direttive dell'Assemblea, di sette o più membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La generalità di detti componenti, con la menzione delle loro mansioni ed ogni altro successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all'Autorità tutoria se l'Organizzazione é riconosciuta giuridicamente.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, un Tesoriere ed un Segretario, determinandone compiti, natura e durata del rapporto.

Nessun compenso é dovuto ai membri del Consiglio per la loro opera, salvo il rimborso per le spese sostenute.

In caso di morte, rinuncia, decadenza ed impedimento non temporaneo, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio, il Consiglio viene reintegrato tramite la cooptazione da parte del Consiglio stesso; tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell'Assemblea alla sua prima adunanza.

Art. 18

Presidente e vicepresidenti

Il consiglio direttivo nomina un presidente e uno o più vicepresidenti. Le loro cariche scadono con quelle del consiglio che li ha eletti. Il presidente e i vicepresidenti devono avere la cittadinanza italiana.

Il Presidente, cittadino italiano e residente in Italia, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi attività amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli rappresenta l'Organizzazione e gli Associati di fronte al Governo, agli Enti e ai cittadini.

Il Presidente provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, a divulgare e promuovere gli scopi sociali, a vigilare sulle sedi e sull'amministrazione in genere, a tutelare gli interessi generali e locali dell'Associazione, che non siano di competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso d'urgenza, il Presidente prende anche le deliberazioni di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio Direttivo stesso alla prima adunanza.

Sono compiti del Presidente:

- a) convocare il Consiglio e l'assemblea che presiede nonché curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) mantenere i contatti con le analoghe Comunità in Italia e all'estero
- c) vigilare sull'operato dei collaboratori a qualsiasi livello e in qualsiasi sede

In caso di impedimento o di assenza, é sostituito da uno dei Vice Presidenti che ne fanno le veci, ai quali può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le sue funzioni.

Art. 19

Competenze e convocazione del consiglio

Al consiglio direttivo competono l'ordinaria amministrazione dell'associazione, la direzione tecnica dell'attività sociale e l'organizzazione interna.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, oltre che per la direzione tecnica dell'attività sociale e l'organizzazione interna.

Per la gestione straordinaria occorre successivamente sottoporre la questione alla ratifica dell'Assemblea alla sua prima adunanza.

Il Consiglio può, tra l'altro, deliberare l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, l'alienazione dei beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, la permuta di beni, l'affrancazione di censi e canoni, l'accensione di mutui, la riscossione e l'impiego di capitali, la locazione di immobili oltre i nove anni, di far fronte alle liti, sia attive sia passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'Organizzazione chiedendo la preventiva autorizzazione all'Autorità tutoria se l'Organizzazione medesima é riconosciuta giuridicamente.

Il Consiglio, in particolare, provvede a:

- a) mantenere ed aggiornare i libri;
- b) redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- c) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, fatto salvo il disposto dell'art. 24 c.c nonché sottoporre,

annualmente, le delibere medesime perché vengano ratificate.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attività e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Di ogni riunione del consiglio il segretario provvede a redigere il verbale dando atto:

- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Art. 20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione Mandala - Le vie della solidarietà, Onlus, deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, tutti i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Milano, lì 9 maggio 2002